

La novità per le Casse nella manovra di luglio. Ragionieri puntuali all'appuntamento

Over 65, al prelievo non si sfugge

Da gennaio i professionisti in pensione pagano metà aliquota

Pagina a cura
di DANIELE CIRIOLI

Befana amara per i professionisti in pensione. Dal 6 gennaio non possono più sfuggire al prelievo di contributi sulle proprie prestazioni professionali. Infatti, anche se la cassa di previdenza non ha disciplinato con modifiche statutarie e regolamentari la contribuzione da far pagare ai professionisti in pensione, per loro scatta la norma di salvaguardia che prevede l'applicazione del contributo soggettivo ad aliquota pari al 50% di quella ordinaria degli iscritti. La novità è prevista nel dl n. 98/2011, in vigore dal 6 luglio 2011 (convertito dalla legge n. 111/2011), che aveva dato sei mesi di tempo alle casse professionali per adeguarsi.

La questione degli over65. La manovra estiva dello scorso anno (il dl n. 98/2011) ha messo la parola fine alla lunga diatriba tra professionisti over65, Inps e casse di previdenza, in merito all'obbligo di contribuzione, in caso di esercizio dell'attività professionale in veste di pensionati. Una questione sorta all'indomani dell'istituzione della famosa gestione separata Inps (legge n. 335/1995, dal 1996) che sembrava dovesse raccogliere anche la contribuzione dei professionisti in pensione ancora in attività. In questi anni, infatti, il pensionato di cassa professionale che ha continuato a esercitare attività professionale ha visto recapitarsi la richiesta dell'Inps di pagare i contributi alla gestione separata, in virtù del fatto (sosteneva l'Inps) che non era per lui obbligatoria la contribuzione alla rispettiva cassa di previdenza. Tutto ciò in ossequio al principio implicito della legge n. 335/1995 per cui «chi lavora deve versare i contributi». Ne è scaturito un intenso periodo di accertamenti da parte dell'Inps cui ha fatto seguito, inevitabilmente, un lungo contenzioso attivato dai professionisti che non si arrendevano all'idea di quella sorta di «tassazione contributiva» presso la gestione separata Inps.

Stop ai contributi all'Inps. A chiudere definitivamente la partita ci ha pensato l'anno scorso la manovra estiva (articolo 18, comma 12, della legge n. 111/2011) che, con un'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, ha stabilito che sono esclusi dall'obbligo di contribuzione alla gestione separata «i soggetti già pensionati» di enti previdenziali di diritto privato di cui al dlgs n.



Gli obblighi contributivi	
Situazioni pregresse, fino al 5 luglio 2011	
Il professionista pensionato ha pagato normalmente i contributi all'Inps (senza riserva di ripetizione)	Non è possibile richiedere all'Inps la restituzione di quanto è stato versato a titolo di contributi (non dovuti). Quanto pagato servirà al professionista pensionato, eventualmente, a maturare una prestazione pensionistica aggiuntiva
Il professionista pensionato ha pagato i contributi all'Inps con riserva di ripetizione	In tal caso, la riserva di ripetizione, attribuisce al professionista pensionato il diritto alla restituzione delle somme pagate a titolo di contributi (non dovuti)
Il professionista pensionato ha mai pagato contributi all'Inps	La situazione è in piena regola: non deve pagare contributi
Il professionista pensionato ha un contenzioso in atto con l'Inps	Il contenzioso verrà chiuso secondo il nuovo indirizzo per cui i professionisti pensionati sono esclusi dall'obbligo di contribuzione presso la gestione separata Inps
Dal 6 luglio 2011	
Il professionista pensionato che svolge attività protette (con iscrizione all'Albo)/1	<ul style="list-style-type: none"> È escluso dall'obbligo di contribuzione alla gestione separata Inps È obbligato a iscriversi e a pagare i contributi alla cassa professionale di previdenza, in misura prevista dalla stessa cassa (e comunque non inferiore al 50% di quella ordinaria)
Dal 6 gennaio 2012	
Il professionista pensionato che svolge attività protette (con iscrizione all'Albo)/2	Se la Cassa non ha ancora adeguato statuti e regolamenti, al fine di introdurre e disciplinare la nuova contribuzione per i professionisti pensionati, a questi ultimi va comunque applicata una contribuzione pari al 50% di quella ordinaria

509/1994 e al dlgs n. 103/1996 (incluse le casse professionali). Poiché si tratta di un'interpretazione autentica, la novità ha effetto retroattivo, ossia a partire da quando la norma (interpretata autenticamente) è vigente, quindi sin dall'agosto 1995. Tuttavia, è solo dall'anno 1996 che la gestione separata Inps è divenuta effettivamente operativa; pertanto, è a partire da tale data che l'efficacia della manovra retroagisce, comunque abbastanza indietro per risolvere tutte le questioni in atto, contenzioso incluso (si veda tabella). La manovra dichiara la vittoria dei professionisti over65 nei confronti dell'Inps: nessun contributo è da loro dovuto se l'attività svolta (da pensionati) rispecchia quella già esercitata da «lavoratori attivi», proprio perché la loro previdenza è gestita dalle casse professionali: tutt'al più, è a questa cassa che devono rispondere dell'eventua-

le prosecuzioni dell'attività. Del resto, chi per 40 anni si è affidato alla «solidarietà di categoria» per costruirsi la pensione, è giusto che continui a rendere conto alla stessa categoria se dopo i 65 anni vuole ancora lavorare. Perciò se lo prevede la cassa che gli paga la pensione, il professionista-pensionato deve pagare un contributo; ma se la cassa non lo prevede, non è affatto corretto che a pretenderlo sia l'Inps. Anche perché, come è vero che chi lavora deve pagare i contributi, in base alla legge n. 335/1995, altrettanto vero è che il sistema previdenziale è aperto e pluralistico, cioè non gestito in regime di monopolio dallo stato (altro principio della stessa legge di riforma Dini): esempio, appunto, sono le casse.

Si paga alla cassa. A dire il vero, i professionisti avrebbero preferito ottenere il completo esonero dal pagamento della contribuzione. Da questo punto di vista, la vittoria è solo apparente: non pagheranno all'Inps, ma alla propria cassa. Infatti, la manovra ha imposto alle casse professionali di provvedere entro 6 mesi (dall'entrata in vigore della manovra, cioè dal 6 luglio 2011) di fissare l'obbligatorietà dell'iscrizione e

contribuzione, in misura non inferiore alla metà dei contributi ordinari, a carico dei professionisti-pensionati che continuano a lavorare. E non è tutto. Perché ha stabilito pure che, per le casse che alla scadenza del termine dei sei mesi (cioè entro il 5 gennaio 2012) non vi abbiano provveduto, il nuovo obbligo scatti comunque (è questa la norma di salvaguardia) per una contribuzione pari al 50% di quella prevista dalla cassa di previdenza per gli iscritti.

Dal 6 gennaio, contributi obbligatori. La norma di salvaguardia ha l'effetto di far scattare, dal 6 gennaio 2012 (scaduto il semestre a disposizione delle casse per adeguarsi), per tutti gli over65 l'obbligo di contribuzione a prescindere, appunto, dalla previsione o meno da parte di statuti e regolamenti della propria cassa professionale di riferimento. L'obbligo in tal caso andrà assolto dal professionista pensionato versando una contribuzione in misura pari al 50% di quella che è pagata dai colleghi (professionisti) non in pensione. Vediamo qualche esempio. La Cassa avvocati prevede un contributo minimo in misura pari al 13% del reddito professionale; in tal caso, il contributo per il professionista pensionato sarà del 6,5%. La Cassa geometri, per l'anno 2012, fissa all'11,5% l'aliquota del contributo minimo; gli over65 dovranno allo-

ra contribuire all'aliquota del 5,75%. I commercialisti pagano un contributo minimo (soggettivo) con aliquota variabile, a scelta dell'iscritto, dal 10 al 17%; il professionista in pensione potrà optare per un'aliquota tra il 5 e il 8,50%. Tutto ciò, evidentemente, in attesa che le singole casse adeguino i propri statuti e regolamenti.

Cassa ragionieri puntuale all'appuntamento. Chi arriva puntuale all'appuntamento del 6 gennaio è la cassa ragionieri. Il 14 dicembre, infatti, ha ricevuto l'ok da parte dei ministri vigilanti per l'approvazione della delibera 28 maggio 2010 con le modifiche per permettere ai pensionati che proseguono l'attività di pagare il contributo soggettivo alla cassa. La delibera era stata in un primo tempo non approvata poiché, ad avviso dei ministri, non esattamente rispondente alla nuova normativa dettata in materia dalla legge n. 111/2011; per cui il 6 ottobre 2011 sono state apportate le dovute modifiche che hanno recepito le novità con la previsione di un importo minimo di contributi per i pensionati ridotto al 50%. In base alle nuove regole, a partire dall'anno 2012, i pensionati di vecchiaia e di anzianità riceveranno alle stesse scadenze previste per gli iscritti non pensionati (15 febbraio, 15 aprile, 15 giugno, 15 luglio e 15 ottobre) i Mav relativi al contributo minimo, determinato nella misura di metà del contributo minimo dovuto dagli iscritti non pensionati.

Entro il 31 luglio 2012 i pensionati dovranno dichiarare, oltre al volume d'affari, anche il reddito professionale dell'anno 2011 e l'aliquota contributiva prescelta. Insieme all'aliquota potranno chiedere di versare il contributo nella misura della metà di quanto dovuto in base all'aliquota scelta. Sulla base del reddito professionale, dell'aliquota indicata e dell'eventuale richiesta di versare il contributo in misura pari alla metà, la Cassa provvederà a determinare l'importo di quanto dovuto per l'anno 2012 in più rispetto al contributo minimo. Le somme eventualmente dovute dal pensionato saranno richieste con due Mav di uguale importo e con scadenza 15 settembre 2012 e 15 dicembre 2012. Il pensionato che non ha prodotto alcun reddito nell'anno precedente può chiedere il rimborso dei contributi minimi già pagati. I contributi versati dall'anno successivo a quello del pensionamento danno diritto a un supplemento di pensione, che viene liquidato d'ufficio ogni due anni. Il supplemento, che viene calcolato con il metodo contributivo, si somma alla pensione e ne diviene parte integrante.